

Unità Collabenti (cat. F/2)

L'attribuzione della categoria F/2, regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze n. 28/1998, art. 3, comma 2, è prevista per le costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

Il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione "*possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita (...)*". Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.

Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è pertanto necessario che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico della committenza:

- rediga **una specifica relazione**, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
- alleggi l'**autocertificazione**, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.


Si rammenta che, per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico (Cfr. Circolare AdT n. 9/2001).

L'iscrizione nella categoria F/2 non è ammissibile quando l'unità che si vuole censire risulta ascrivibile in altra categoria catastale (C/2, C/6, C/7, *aree produttive di reddito*), ovvero non è individuabile e/o perimetrabile.¹

Una specifica nota sul tema del presente Avviso è stata inviata agli Ordini ed ai Collegi professionali della provincia di Torino.

I signori professionisti possono inoltrare eventuali quesiti relativi alla materia in argomento all'indirizzo di posta elettronica up_torino_docfa@agenziaentrate.it.

Torino, 29 agosto 2013

Il Responsabile
Giacomo Tarantino


¹ Si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.